

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Prof. Francesco Delfini, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE MENICHINI MATTIA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 14.1.2010)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione della squalifica, al calciatore Menichini Mattia, per mesi 3.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte, Prof. Francesco Delfini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) RICORSO DELL'A.S. ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/POTENZA DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 12.1.2010)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria di Andria (Bari), riduce la sanzione dell'ammenda, inflitta alla reclamante, ad €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/MONZA DEL 13.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 14.1.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como, riduce la sanzione dell'ammenda ad €10.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'OLBIA CALCIO 1905 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SIG. BOLOGNESI DAVIDE INIBIZIONE A TUTTO IL 28.02.2010 E AMMENDA € 1.500,00;**
 - **CALCIATORE GIGLIO GIUSEPPE SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA,**
- SEGUITO GARA POL. ALGHERO/OLBIA CALCIO 1905 DEL 10.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'Olbia Calcio 1905 di Olbia (Sassari), in due distinti appelli:

- prende atto della rinuncia al ricorso relativo al signor Bolognesi Davide, dichiarando estinto il procedimento;
- respinge il ricorso relativo al calciatore Giglio Giuseppe.

Dispone, come predisposto dalla reclamante, l'addebito delle relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 29 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete